



Matrice dei conti

**B) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE
TIPOLOGIE DI OPERAZIONI**

2. QUALITÀ DEL CREDITO

2.1 ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE

Si definiscono esposizioni creditizie “deteriorate” le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria “*Non-performing*” ~~come definita nei sensi del Regolamento 630/2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e del~~ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (*Implementing Technical Standards*; di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

Un’operazione “fuori bilancio” è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo a un’esposizione che presenta il rischio di non essere pienamente rimborsata, rispettando le condizioni contrattuali. Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come deteriorate se l’esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come deteriorata.

~~Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle attività (cfr. Allegato V, Parte 2, paragrafi 219, 224 e 225 degli ITS).~~

Ai fini dell’identificazione e classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate occorre anche tenere conto di quanto previsto dalle *Guidelines* EBA sull’applicazione della definizione di *default* ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (EBA/GL/2016/07, di seguito *Guidelines*).

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le esposizioni creditizie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, secondo le regole di seguito specificate. La classificazione delle esposizioni nelle tre categorie dovrà essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata ⁽¹⁾.

Le esposizioni creditizie deteriorate devono, durante il “*cure period*” di 3 mesi previsto dal paragrafo 71 (a) delle *Guidelines*, continuare a essere segnalate nelle pertinenti categorie nelle quali le stesse si trovavano.

Sofferenze: il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile; c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS.

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che la banca A e la banca B, appartenenti al gruppo C, oggetto di vigilanza su base consolidata, abbiano in essere con il cliente X rispettivamente una linea di credito Y scaduta da oltre 90 giorni e una linea di credito Z che risulta non sconfinante. Ipotizziamo inoltre che, il cliente X è stato classificato come scaduto e/o sconfinato deteriorato a livello consolidato (approccio per debitore). L’esposizione Z della Banca B deve essere segnalata tra le esposizioni deteriorate nella categoria “Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” (approccio consolidato).

Inadempienze probabili (“unlikely to pay”): la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Un’esposizione creditizia originariamente allocata tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va ricondotta fra le inadempienze probabili (sempreché non ricorrano le condizioni per la classificazione fra le sofferenze) qualora tale classificazione rappresenti meglio il successivo peggioramento del merito creditizio del debitore.

Le esposizioni verso soggetti *retail* possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché la banca valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

Tra le inadempienze probabili vanno inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze: i) il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS⁽¹⁾ ⁽²⁾; ii) il complesso delle esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale e/o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, quello riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Il complesso delle esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco”(art. 161 della Legge Fallimentare) va segnalato tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza⁽³⁾. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-*bis* della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che la banca A abbia concesso al cliente X *non deteriorate* tre linee di credito, di cui: i) la prima viene rinegoziata e soddisfa la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui agli ITS; ii) la seconda risulta scaduta da meno di 90 giorni; iii) la terza risulta in linea con i pagamenti. In tal caso, la banca A segnala tutte e tre le linee di credito verso il cliente X tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. *infra*).

² Si ipotizzi, ad esempio, che la banca D abbia concesso al cliente Z due linee di credito, classificate nel complesso come scadute deteriorate (approccio per debitore), di cui: i) la prima, scaduta da più di 90 giorni, viene rinegoziata e soddisfa la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui agli ITS; ii) la seconda è scaduta da meno di 90 giorni. In tal caso, la banca D segnala tutte e due le linee di credito verso il cliente Z tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. *infra*).

³ Ad esempio, trasformazione in concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-*bis* della Legge Fallimentare.

esiti della domanda ⁽¹⁾. In quest'ultimo caso la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico ⁽²⁾ del debitore, l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività *non deteriorate* ⁽³⁾. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell'interesse dell'intero gruppo. In tale situazione, l'esposizione verso la società cessionaria continua a essere segnalata nell'ambito delle attività deteriorate; essa va inoltre rilevata tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra, paragrafo "Esposizioni oggetto di concessioni").

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione come di seguito indicato.

Tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "*Non-performing exposures with forbearance measures*" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS ⁽⁴⁾.

a) Singolo debitore

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante deteriorata, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, l'ammontare del capitale, degli interessi o delle commissioni non pagato alla data in cui era dovuto superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro per le esposizioni *retail* e pari a 500 euro per le esposizioni diverse da quelle *retail*; b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e/o sconfinato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie verso lo stesso debitore ⁽⁵⁾.

Nel caso di aperture di credito in conto corrente "a revoca" nelle quali il limite di fido accordato è stato superato (anche se per effetto della capitalizzazione degli interessi), l'inadempimento si verifica - a seconda della fattispecie che si verifica prima - a partire dalla

¹ Mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione.

² Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di "gruppo di clienti connessi" di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

³ Sempreché l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

⁴ Si ipotizzi, ad esempio, che la banca C abbia concesso al cliente Y una singola linea di credito classificata come "*Forborne performing exposure*" ai sensi dell'ITS. Si ipotizzi, altresì, che tale esposizione divenga scaduta deteriorata. In tal caso, la banca C segnala la linea di credito verso il cliente Y tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; tale linea va altresì segnalata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

⁵ Sono incluse nel calcolo le esposizioni cedute e non cancellate ai fini di bilancio.

prima data di mancato pagamento degli interessi che determina lo sconfino oppure a partire dalla data della prima richiesta di rientro del capitale.

Ai fini della verifica delle soglie si prendono in considerazione le esposizioni della banca segnalante nonché le eventuali esposizioni degli altri intermediari inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale verso il medesimo debitore. Sono escluse le esposizioni in strumenti di capitale.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi, ad eccezione di alcune tipologie di esposizioni di natura commerciale assunte verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico per le quali si applicano le disposizioni previste nei paragrafi 25 e 26 delle *Guidelines*.

Ai fini del calcolo dei giorni di scaduto si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 20 delle *Guidelines*.

Nel caso di operazioni di factoring si applicano le disposizioni previste dal paragrafo 23 d) e dai paragrafi da 27 a 32 delle *Guidelines*.

Nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell'imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute ⁽¹⁾ rilevano le regole stabilite nell'art. 1193 c.c. ⁽²⁾ sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.

Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, per ciascuna esposizione, indipendentemente dal superamento delle previste soglie ⁽³⁾. Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, ~~occorre considerare il ritardo più elevato~~ ⁽⁴⁾ queste andranno riportate distintamente nelle corrispondenti fasce di scaduto.

b) Singola transazione

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti verso soggetti *retail* possono essere determinate a livello di singola transazione. La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore deve riflettere le prassi di gestione interna del rischio ⁽⁵⁾.

L'esposizione scaduta o sconfinante deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro; b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto o sconfinante e l'importo complessivo dell'intera esposizione creditizia.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi. Qualora l'intero ammontare di un'esposizione creditizia per cassa scaduta

¹ Si precisa che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando la stessa è stata totalmente pagata.

² L'art.1193 "Imputazione del pagamento" del codice civile dispone che "chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

³ Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

⁴ ~~Ad esempio, se un cliente ha un mutuo con rate scadute e non pagate da 190 giorni e uno sconfinamento che dura da 100 giorni, l'esposizione complessiva verso il cliente va, convenzionalmente, classificata come scaduta da 190 giorni.~~

⁵ Cfr. paragrafi 87 e 88 delle *guidelines*.

e/o sconfinante da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta e/o sconfinante (c.d. “*pulling effect*”). Il numeratore e il denominatore vanno calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l’esposizione creditizia per cassa per le altre posizioni di credito.

Nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell’imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute ⁽¹⁾ rilevano le regole stabilite nell’art. 1193 c.c. ⁽²⁾ sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali. Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, per ciascuna esposizione, indipendentemente dal superamento delle previste soglie ⁽³⁾.

* * *

Nelle voci per le quali è richiesta la segnalazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti “deteriorate” (ad esempio, sottovoce 41061.10), si considerano deteriorate le esposizioni che soddisfano le condizioni per essere considerate scadute e/o sconfinanti in base all’approccio per singolo debitore o per singola transazione come sopra definiti.

Nelle voci riferite alle “esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate” (ad esempio, nella voce 41061, sottovoci 14, 22, 31 e 33) vanno incluse sia le singole esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate ⁽⁴⁾⁽⁵⁾, sia quelle che risultano scadute e/o sconfinanti da non oltre 90 giorni.

Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance) ⁽⁶⁾: si definiscono esposizioni creditizie oggetto di concessioni (“*forbearance*”) le esposizioni che ricadono nelle categorie delle “*Non-performing exposures with forbearance measures*” e delle “*Forborne performing exposures*” come definite negli ITS.

Qualora la concessione riguardi esposizioni verso soggetti classificati *non deteriorate* o esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate, il requisito delle difficoltà economico-finanziarie del debitore si presume soddisfatto se la concessione coinvolge un *pool* di intermediari.

Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate: singole esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione di “*Non-performing*”

¹ Si precisa che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando la stessa è stata totalmente pagata.

² L’art.1193 “Imputazione del pagamento” del codice civile dispone che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.

³ Ad esempio, se un’esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l’esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

⁴ Ad esempio, le esposizioni scadute e/o sconfinanti che non superano la soglia di rilevanza o le esposizioni che si configurano come “default tecnici” ai sensi dei paragrafi 23 e 24 delle *Guidelines*..

⁵ Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

⁶ ~~La dizione “esposizioni oggetto di concessioni” coincide con quella di “esposizioni oggetto di misure di tolleranza” presente nell’ITS.~~

exposures with forbearance measures” di cui all’ Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS. Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate.

Ai fini della classificazione delle esposizioni oggetto di concessione tra le esposizioni deteriorate vanno, tra l’altro, considerati i criteri qualitativi e quantitativi previsti dai paragrafi da 49 a 55 delle *Guidelines* in materia di ristrutturazione onerosa.

Sono incluse tra le esposizioni oggetto di concessione deteriorate anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie già classificate nella categoria delle sofferenze (che si presume siano realizzate con un intento liquidatorio).

Non si configurano come concessioni quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un *pool* di banche creditrici - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra quelle “scadute e/o sconfinanti”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un’unica banca.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un *pool* di banche, quelle che non aderiscono all’accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le inadempienze probabili.

Le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” vanno classificate tra quelle oggetto di concessioni deteriorate ove la domanda di concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-*bis* della Legge Fallimentare. Anche nel caso di omologazione della domanda di concordato in continuità aziendale l’esposizione va rilevata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, salvo il caso sopra descritto di cessione dell’azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l’esposizione va riclassificata nell’ambito delle attività *non deteriorate* ⁽¹⁾.

Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate: rientrano nella presente categoria le altre esposizioni creditizie che ricadono nella categoria delle “Forborne performing exposures” come definita negli ITS.

2.2 ESPOSIZIONI CREDITIZIE SOGGETTE A RIDUZIONE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO (“IMPAIRMENT”)

Si definiscono “esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito” le esposizioni per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate) che sono soggette alle regole di svalutazione dell’IFRS 9. Nelle esposizioni per cassa sono inclusi esclusivamente gli strumenti finanziari rientranti nei portafogli “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” e “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.

Le esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito sono ripartite in funzione del grado crescente del loro rischio di credito:

¹ Sempreché, come già sopra osservato, l’acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento).

- a) primo stadio: assenza di aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale in bilancio;
- b) secondo stadio: aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale in bilancio;
- c) terzo stadio: attività finanziarie *impaired*.

Le rettifiche di valore sulle esposizioni per cassa e gli accantonamenti sulle esposizioni “fuori bilancio” corrispondono alla somma delle perdite attese calcolate per i tre stadi di rischio di credito.

Nelle rettifiche di valore è incluso altresì l'ammontare del *write-off* ⁽¹⁾ che eccede l'importo delle rettifiche di valore complessive, e che quindi è iscritto come perdita direttamente a conto economico.

¹ Per la definizione di *write-off* si rinvia alla Circolare 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”.

**D) INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL
MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI
INFORMATIVI**

I dati della Sezione III (“Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi”) si distinguono in “segnalazioni armonizzate” e “segnalazioni non armonizzate”.

La Sottosezione III.1 costituisce le “segnalazioni armonizzate” del Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni.

La Sottosezione III.1 deve essere trasmessa dalle banche italiane e dalle succursali italiane di banche comunitarie le cui case madri redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali IFRS adottati dall’Unione Europea secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: “Regolamento”). Tale Sottosezione va trasmessa anche dal Bancoposta e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie (cfr. Avvertenze Generali, Parte A, paragrafo 6).

La Sottosezione III.1 deve essere inoltre trasmessa dalle succursali italiane di banche comunitarie le cui case madri redigono il bilancio sulla base di principi contabili diversi dagli IFRS secondo quanto previsto dal Regolamento.

Le Sottosezioni da III.2 a III.9 costituiscono le “segnalazioni non armonizzate” e devono essere trasmesse: i) dalle banche italiane, dalle succursali italiane di banche comunitarie le cui case madri redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali IFRS adottati dall’Unione Europea, dalle succursali italiane di banche extracomunitarie e dal Bancoposta; ii) dalle succursali italiane di banche comunitarie che redigono il bilancio sulla base di principi contabili diversi dagli IFRS, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 2.

Per la periodicità e i termini di invio delle Sezioni III, Sottosezioni da 1 a 8 si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze Generali, Parte A, paragrafo 4.

Per la Sottosezione III.9 si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 284.

1. SEGNALAZIONI ARMONIZZATE

Ai fini della segnalazione della sottosezione III.1 si applica quanto segue alle banche che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali IFRS adottati dall’Unione europea:

- a) le banche italiane significative non facenti parte di un gruppo vigilato significativo e le succursali italiane significative di banche comunitarie non partecipanti al MVU di cui all’art. 6 paragrafo 1 del Regolamento compilano le informazioni specificate nell’articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (“informazioni finanziarie su base consolidata”, c.d. “FINREP”) nel rispetto di quanto disposto nello stesso articolo 6 del Regolamento;
- b) le altre banche italiane, le succursali italiane meno significative di banche comunitarie non aderenti al MVU con totale attivo superiore a 3 mld. (di cui all’art. 13.1 del suddetto Regolamento) compilano i modelli di cui all’allegato III al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 680/2014 elencati nell’allegato 1 (“Segnalazione finanziaria armonizzata semplificata”), tabella 1 del Regolamento;
- c) le succursali italiane di banche extracomunitarie e il Bancoposta compilano le informazioni di cui all’allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, conformemente alle istruzioni riportate nell’allegato V del Regolamento stesso, limitatamente ai seguenti Modelli:

- F 1.1 – “Stato patrimoniale: attività”;
- F 1.2 – “Stato patrimoniale: passività”;
- F 1.3 – “Stato patrimoniale: patrimonio netto”;
- F 2 – “Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio”;
- F 4.1 – “Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione”;
- F 4.2.1 – “Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) dell’esercizio”;
- F 4.2.2 – “Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) dell’esercizio”;
- F 4.3.1 – “Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo”;
- F 4.4.1 – “Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie al costo ammortizzato”;
- F 4.5 – “Attività finanziarie subordinate”;
- F 5.1 – “Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto”;
- F 6.1 – “Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE”;
- F 8.1 – “Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte”;
- F 8.2 – “Passività finanziarie subordinate”;
- F 9.1.1 – “Esposizioni fuori bilancio: impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati”;
- F 9.2 – “Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti”;
- F 10 – “Derivati – Negoziazione e coperture economiche”;
- F 11.1 “Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura”;
- F 12.1 “Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti”;
- F 13.1 “Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diverse da quelle possedute per negoziazione”;
- F 13.2.1 “Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio (possedute alla data della segnalazione di riferimento)”;
- F 13.3.1 “Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso (~~beni materiali~~) accumulate”;

- F 14 “Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo)”;
- F 16.1 “Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio: interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte”;
- F 16.3 “Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio: utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento”;
- F 17.1 “Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: attività”;
- F 17.2 “Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: esposizioni fuori bilancio – impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati”;
- F 17.3 “Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: passività”;
- F 18 “Esposizioni Informazioni sulle esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate”;
- F 18.1 “Afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate - prestiti e anticipazioni per settore della controparte”;
- F 18.2 “Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive su prestiti garantiti da beni immobili”;
- F 19 “Esposizioni oggetto di concessioni”;
- F 20.4 “Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte”;
- F 20.5 “Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte”;
- F 20.6 “Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte”;
- F 40.1 “Struttura del gruppo – “entità per entità””.

Sono altresì tenute a compilare le informazioni di cui all’allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, conformemente alle istruzioni riportate nell’allegato V del Regolamento stesso, le succursali italiane di banche comunitarie, diverse da quelle di cui ai precedenti punti a) e b), limitatamente alle seguenti aree informative:

- Modello F 2 – “Prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio”;
- Modello F 16.1 – “Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio: interessi attivi e passivi per strumento e settore della controparte”;
- Modello F 16.3 – “Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdite) d’esercizio: utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento”;

Ai fini della segnalazione di tali Sottosezioni si applica quanto segue alle succursali italiane di banche comunitarie le cui case madri redigono il bilancio sulla base di principi contabili diversi dagli IFRS:

- a) le succursali italiane significative di banche comunitarie non partecipanti al MVU di cui all'art. 6 paragrafo 3 del Regolamento compilano le informazioni specificate nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (“informazioni finanziarie su base consolidata”, c.d. “FINREP”) nel rispetto di quanto disposto nello stesso articolo 6 del Regolamento;
- b) le succursali italiane meno significative di banche comunitarie non aderenti al MVU con totale attivo non inferiore a 3 mld. (di cui all'art. 13.1 del suddetto Regolamento) compilano i modelli di cui all'allegato IV al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 680/2014 elencati nell'allegato 1 (“Segnalazione finanziaria armonizzata semplificata”), tabella 2 del Regolamento;

Sono altresì tenute a compilare le informazioni di cui all'allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato V del Regolamento stesso, le succursali italiane di banche comunitarie, diverse da quelle di cui ai precedenti punti a) e b), limitatamente alle seguenti aree informative:

- Modello F 2 – “Prospetto dell'utile (perdita) dell'esercizio”;
- Modello F 16.1 – “Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio: interessi attivi e passivi per strumento e settore della controparte”;
- Modello F 16.3 – “Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdite) d'esercizio: utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento;

Eventuali variazioni apportate dalle banche in sede di approvazione del bilancio andranno comunicate alla Banca d'Italia con la massima tempestività, provvedendo alle opportune rettifiche secondo le modalità a tal fine previste.

2. SEGNALAZIONI NON ARMONIZZATE

Le banche compilano le Sottosezioni da III.2 a III.9 per intero, salvo quanto precisato per le succursali italiane di banche estere nelle “Avvertenze Generali, Parte A “Istruzioni di carattere generale”, paragrafo 6 “Succursali italiane di banche estere”.

Inoltre le succursali italiane di banche comunitarie relativamente alle Sottosezioni da III.2 a III.4 trasmettono solo le sottovoci: 40625.10, da 40774.02 a 40774.08, da 40781.02 a 40781.08, da 40783.02 a 40783.10 e da 40783.32 a 40783.40, 40803, 40805 e 52430.

Relativamente alla Sottosezione III.4, Parte 2 “Qualità del credito”, in caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso del periodo di riferimento della segnalazione, occorre rilevare convenzionalmente gli aumenti (acquisti) o le diminuzioni (vendite) nelle sottovoci residuali “altre variazioni in aumento” o “altre variazioni in diminuzione”.

Nelle Sottosezioni III.5 e III.6 i costi e i ricavi vengono segnalati distinguendo tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero; queste ultime sono ripartite per paese di insediamento. Gli importi segnalati sono determinati aggregando i dati delle unità operanti in Italia con quelle delle unità operanti all'estero. Dalla rilevazione sono pertanto esclusi i rapporti tra casa madre e unità operanti all'estero nonché i rapporti tra queste ultime. Diversamente dalle voci di costo e ricavo l'utile (voce 40914) o la perdita (voce 40970) di esercizio non deve essere ripartito tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero e deve coincidere con l'unico dato esposto nella corrispondente voce del conto economico del bilancio dell'impresa relativo al medesimo esercizio.

La Sottosezione III.7 è relativa all'intera azienda, ad eccezione di alcune voci per le quali è richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero. Per alcune voci è richiesto il dato riferito alle sole unità operanti in Italia.

La Sottosezione III.8 “Unità operanti all'estero” è riferita alle sole succursali estere di banche italiane, ripartite per paese di insediamento. Tali dati rappresentano un dettaglio delle informazioni relative all'intera azienda. Dalla rilevazione sono pertanto esclusi i rapporti tra casa madre e unità operanti all'estero nonché i rapporti tra queste ultime. Di conseguenza non è richiesta la quadratura tra le attività e le passività relativamente alle unità operanti nello stesso paese di insediamento.

La segnalazione relativa al primo semestre dell'esercizio deve includere anche il risultato delle valutazioni delle attività aziendali in essere alla fine del primo semestre. Le valutazioni vanno effettuate secondo i medesimi criteri di bilancio.

Le ripartizioni “residenti - non residenti” e “euro - valuta” vanno operate con riguardo alle operazioni sottostanti.

Convenzionalmente, nel caso di operazioni di fusione, le singole voci di costo e di ricavo dovranno includere le quote relative alle società oggetto dell'operazione a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui essa avviene.

Eventuali variazioni apportate dalle banche in sede di approvazione del bilancio andranno comunicate alla Banca d'Italia con la massima tempestività, provvedendo alle opportune rettifiche secondo le modalità a tal fine previste.

Le succursali italiane di banche comunitarie che applicano principi contabili diversi dagli IFRS producono le segnalazioni non armonizzate applicando le seguenti regole convenzionali di riclassificazione:

A) dati patrimoniali (sottosezioni da III.2 a III.4, limitatamente alle voci richieste)

- i titoli e le operazioni in bilancio e “fuori bilancio” classificati in contabilità nel portafoglio non immobilizzato confluiscono convenzionalmente nel portafoglio “attività finanziarie detenute per la negoziazione”;
- i titoli di debito e le operazioni in bilancio e “fuori bilancio” classificati in contabilità nel portafoglio immobilizzato confluiscono convenzionalmente nel portafoglio “attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva”;
- i titoli di capitale diversi da quelli classificati nel portafoglio non immobilizzato confluiscono nelle “partecipazioni”.

B) conto economico (sottosezioni da III.5 a III.7)

- i risultati delle valutazioni nonché le perdite e gli utili da realizzo delle attività finanziarie classificate nel portafoglio non immobilizzato (titoli non immobilizzati, valute, derivati su crediti del “trading book”, ecc.) deve essere rilevato nelle voci relative al portafoglio di negoziazione secondo le rispettive forme tecniche;
- i risultati delle valutazioni nonché le perdite e gli utili da realizzo dei titoli di debito classificati nel portafoglio immobilizzato devono essere rilevati, rispettivamente, nelle voci relative alle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito e tra le perdite e gli utili da cessione delle attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva;
- gli oneri e proventi straordinari devono essere rilevati tra gli altri oneri/proventi di gestione.

3. FILIAZIONI DI GRUPPI BANCARI ITALIANI SIGNIFICATIVI

Le banche capogruppo di gruppi bancari italiani significativi ⁽¹⁾, con riferimento alle filiazioni stabilite in un Paese comunitario non partecipante al MVU o in un Paese extracomunitario aventi un totale attivo superiore a 3 miliardi di euro (cfr. art. 9 del Regolamento) compilano i modelli di cui all'allegato III al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 680/2014 elencati nell'allegato 1 ("Segnalazione finanziaria armonizzata semplificata"), tabella 1 del Regolamento.

¹ Nel caso in cui la capogruppo sia una società finanziaria, i dati riferiti alle filiazioni saranno trasmessi, convenzionalmente, da una delle banche del gruppo. Sarà cura della capogruppo comunicare alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche - quale banca del gruppo trasmetterà tali dati.

Sottosezione:

**4 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI
INTEGRATIVI
PARTE 2 - QUALITÀ DEL CREDITO**

Voce: **41061**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alla colonna "esposizione lorda" riportata nella tabella A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

È prevista la distinzione tra “amministrazioni pubbliche”, “altre società finanziarie”, “società non finanziarie”, “famiglie” (variabile: “settore istituzionale”).

ESPOSIZIONI PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Con riferimento alle sottovoci da 46 a 72, 78, 80, 86 e 88 si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile “portafoglio contabile”).

E' prevista limitatamente ai portafogli contabili “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”, “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e “attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”, la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: “Primo stadio”, “Secondo stadio” e “Terzo stadio” (variabile “Stadi di rischio di credito”). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile “Stadi di rischio di credito” andrà indicato il valore “non applicabile”.

Con riferimento alle sottovoci da 46 a 56 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in “cure period” e “non in cure period” (variabile: “status di regolarizzazione”).

DETERIORATE

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1-0~~ a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1-7~~ ~~ann~~anni” (variabile “fascia scaduto”).

46 FINANZIAMENTI

48 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1~~0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1-7~~ ~~ann~~anni” (variabile “fascia scaduto”).

È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta”, “soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

50 FINANZIAMENTI

52 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1~~0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1-7~~ ~~ann~~anni” (variabile “fascia scaduto”).

È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta”, “soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta”, ~~o~~ per “singola transazione con pulling effect” o per “singola transazione senza pulling effect” (variabile: “tipo approccio”).

54 FINANZIAMENTI

56 TITOLI DI DEBITO

NON DETERIORATE:

Relativamente alle sottovoci riferite alle esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”) è prevista limitatamente alla sottovoci 78 e 80 la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

È prevista altresì per le sottovoci 58, 60, 66, 68, 78 e 80 la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1~~0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1-7~~ ~~ann~~anni” (variabile “fascia scaduto”).

Nel caso di operazioni di factoring “pro-solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, per l’importo da segnalare si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”. Ai fini della ripartizione per fasce di scadenza (variabile “Fascia scaduto”), le fatture scadute vanno raggruppate in base alla medesima fascia temporale. Laddove gli importi per

fasce di scaduto siano irrilevanti, la quota di anticipo scaduto va allocata in un'unica fascia corrispondente alla scadenza media ponderata delle fatture scadute.

Ai fini dell'individuazione delle esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate (sottovoci da 58 a 72), si rinvia a quanto previsto nelle "Avvertenze generali", paragrafo "Qualità del credito", categoria "Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate".

OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

58 FINANZIAMENTI

60 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

62 FINANZIAMENTI

64 TITOLI DI DEBITO

OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

66 FINANZIAMENTI

68 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

70 FINANZIAMENTI

72 TITOLI DI DEBITO

**ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON
DETERIORATE**

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

74 FINANZIAMENTI

76 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

78 FINANZIAMENTI

80 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

82 FINANZIAMENTI

84 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

86 FINANZIAMENTI

88 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

E' prevista per le sottovoci 90 e 94 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

90 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE
RILASCIATE

92 ALTRE

NON DETERIORATE

41 DERIVATI

Con riferimento ai derivati senza scambio di capitale va segnalato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio. Con riferimento ai derivati con scambio di capitale va segnalato il valore nominale/nozionale o il prezzo di regolamento, a seconda dei casi.

94 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE
RILASCIATE

96 ALTRE

Voce: **41062**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alla colonna "esposizione lorda" riportata nella tabella A.1.6 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

È prevista la distinzione tra “banche centrali”, “banche” (variabile: “settore istituzionale”).

ESPOSIZIONI PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Con riferimento alle sottovoci da 46 a 72, 78, 80, 86 e 88 si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile “portafoglio contabile”).

E' prevista limitatamente ai portafogli contabili “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”, “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e “attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”, la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: “Primo stadio”, “Secondo stadio” e “Terzo stadio” (variabile “Stadi di rischio di credito”). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile “Stadi di rischio di credito” andrà indicato il valore “non applicabile”.

Con riferimento alle sottovoci da 46 a 56 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in “cure period” e “non in cure period” (variabile: “status di regolarizzazione”).

DETERIORATE

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~10~~ a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1-7~~ ~~anni~~” (variabile “fascia scaduto”).

46 FINANZIAMENTI

48 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1~~0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1~~7 ~~ann~~oanni” (variabile “fascia scaduto”).

50 FINANZIAMENTI

52 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1~~0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1~~7 ~~ann~~oanni” (variabile “fascia scaduto”).

54 FINANZIAMENTI

56 TITOLI DI DEBITO

NON DETERIORATE:

È prevista per le sottovoci 58, 60, 66, 68, 78 e 80 la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1~~0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1~~7 ~~ann~~oanni” (variabile “fascia scaduto”).

Ai fini dell’individuazione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni non deteriorate (sottovoci da 58 a 72), si rinvia a quanto previsto nelle “Avvertenze generali”, paragrafo “Qualità del credito”, categoria “Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate”.

OGGETTO DI UN’UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

58 FINANZIAMENTI

60 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

62 FINANZIAMENTI

64 TITOLI DI DEBITO

OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

66 FINANZIAMENTI

68 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

70 FINANZIAMENTI

72 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON
DETERIORATE

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

74 FINANZIAMENTI

76 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

78 FINANZIAMENTI

80 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

82 FINANZIAMENTI

84 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

86 FINANZIAMENTI

88 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

E' prevista per le sottovoci 90 e 94 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

90 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE
RILASCIATE

92 ALTRE

NON DETERIORATE

41 DERIVATI

Con riferimento ai derivati senza scambio di capitale va segnalato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio. Con riferimento ai derivati con scambio di capitale va segnalato il valore nominale/nozionale o il prezzo di regolamento, a seconda dei casi.

94 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE
RILASCIATE

96 ALTRE

Voce: **41063**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE E ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI PER RISCHIO DI CREDITO

La presente voce corrisponde alle tabelle A.1.6 e A.1.7, colonne “rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi”, della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell’impresa.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO CLIENTELA:

È prevista la distinzione tra “amministrazioni pubbliche”, “altre società finanziarie”, “società non finanziarie”, “famiglie” (variabile: “settore istituzionale”).

PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile “portafoglio contabile”).

Per le attività finanziarie appartenenti ai portafogli delle attività finanziarie designate al fair value e delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value le rettifiche di valore complessive corrispondono alle “minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito”.

E’ prevista limitatamente ai portafogli contabili “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”, “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e “attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”, la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: “Primo stadio”, “Secondo stadio” e “Terzo stadio” (variabile “Stadi di rischio di credito”). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile “Stadi di rischio di credito” andrà indicato il valore “non applicabile”.

Con riferimento alle sottovoci da 04 a 13 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in “cure period” e “non in cure period” (variabile: “status di regolarizzazione”).

Ai fini dell’individuazione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni non deteriorate si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1~~0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1~~7 ~~ann~~oanni” (variabile “fascia scaduto”).

04 FINANZIAMENTI

05 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1~~0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1~~7 ~~ann~~oanni” (variabile “fascia scaduto”).

È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta”, “soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

08 FINANZIAMENTI

09 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1~~0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1~~7 ~~ann~~oanni” (variabile “fascia scaduto”).

È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta”, “soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta”, ~~o~~ per “singola transazione con *pulling effect*” o per “singola transazione senza *pulling effect*” (variabile: “tipo approccio”).

12 FINANZIAMENTI

13 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1~~0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1~~7 ~~ann~~oanni” (variabile “fascia scaduto”).

OGGETTO DI CONCESSIONI

16 FINANZIAMENTI

17 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

20 FINANZIAMENTI

21 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

OGGETTO DI CONCESSIONI

24 FINANZIAMENTI

25 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

28 FINANZIAMENTI

29 TITOLI DI DEBITO

FUORI BILANCIO:

E' prevista per le sottovoci 32 e 36 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

32 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

33 ALTRE

NON DETERIORATE

36 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

37 ALTRE

SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO BANCHE:

È prevista la distinzione tra "banche centrali", "banche" (variabile: "settore istituzionale").

PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile “portafoglio contabile”).

Per le attività finanziarie appartenenti ai portafogli delle attività finanziarie designate al fair value e delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value le rettifiche di valore complessive corrispondono alle “minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito”.

E’ prevista limitatamente ai portafogli contabili “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”, “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e “attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”, la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: “Primo stadio”, “Secondo stadio” e “Terzo stadio” (variabile “Stadi di rischio di credito”). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile “Stadi di rischio di credito” andrà indicato il valore “non applicabile”.

Con riferimento alle sottovoci da 44 a 55 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in “*cure period*” e “non in *cure period*” (variabile: “status di regolarizzazione”).

Ai fini dell’individuazione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni non deteriorate si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~10~~ a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1-7~~ ~~anni~~” (variabile “fascia scaduto”).

44 FINANZIAMENTI

45 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1~~0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1~~7 ~~ann~~anni” (variabile “fascia scaduto”).

48 FINANZIAMENTI

49 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1~~0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1~~7 ~~ann~~anni” (variabile “fascia scaduto”).

54 FINANZIAMENTI

55 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1~~0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1~~7 ~~ann~~anni” (variabile “fascia scaduto”).

OGGETTO DI CONCESSIONI

58 FINANZIAMENTI

59 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

62 FINANZIAMENTI

63 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

OGGETTO DI CONCESSIONI

66 FINANZIAMENTI

67 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

70 FINANZIAMENTI

71 TITOLI DI DEBITO

FUORI BILANCIO:

E' prevista per le sottovoci 74 e 78 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

74 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE
RILASCIATE

75 ALTRE

NON DETERIORATE

78 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE
RILASCIATE

79 ALTRE